

STATUTO DEL PATRONATO ACLI

Approvato dal Comitato Direttivo Centrale del Patronato Acli il 24 gennaio 2002

Ratificato dal Consiglio Nazionale delle ACLI il 26 gennaio 2002

Approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 21 maggio 2002

Articolo 1

Il Patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini è costituito dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI).

Il Patronato ACLI, in coerenza con gli indirizzi e le finalità statutarie delle A.C.L.I., promuove i diritti, tutela e assiste i lavoratori e i cittadini, italiani e stranieri, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi.

In attuazione dei principi di solidarietà e sussidiarietà che sono alla base della vita associativa delle A.C.L.I., il Patronato ACLI svolge le proprie attività attraverso autonome strutture, articolate a livello regionale e provinciale, costituite dai rispettivi livelli territoriali dell'Associazione promotrice.

Al Patronato ACLI, con il consenso della Direzione Nazionale delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, possono aderire altri Enti e Associazioni che, con proprio contributo finanziario, intendano concorrere alle attività sociali o ritengano di avvalersi dei servizi del Patronato ACLI.

Il Patronato ACLI ha Sede legale in Roma ed opera sul territorio nazionale, dell'Unione Europea ed all'estero.

Articolo 2

Il Patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini è costituito quale persona giuridica di diritto privato e svolge, senza finalità di lucro, un servizio di pubblica utilità.

Il Patronato ACLI:

a. tutela ed assiste i lavoratori ed i cittadini, italiani e stranieri, per il pieno rispetto dei propri diritti in ordine a quanto previsto dalle norme in materia di: previdenza; assistenza sociale e sanitaria; lavoro; mercato del lavoro e disoccupazione; risparmio previdenziale; diritto di famiglia e delle successioni; dei minori e delle persone anziane; pari opportunità e fisco;

b. promuove attività di tutela civica e di prevenzione, servizi di accoglienza, di assistenza e di integrazione nei confronti di lavoratori e cittadini, italiani e stranieri, in particolare stato di bisogno; a tal fine interviene sugli organi smi pubblici e privati preposti all'assistenza e alla sicurezza sociale;

c. diffonde tra i lavoratori, i datori di lavoro ed i cittadini, italiani e stranieri, la conoscenza della legislazione sociale e del lavoro, delle norme in materia di prevenzione dei rischi per la salute fisica e psichica anche nei luoghi di lavoro, promuovendo forme di collaborazione per la loro corretta applicazione;

- d. promuove l'interesse dei lavoratori e dei cittadini, italiani e stranieri, sui problemi della previdenza, della sicurezza sociale e delle varie forme di risparmio, anche attraverso lo svolgimento di attività di ricerca, indagini, studi, convegni, seminari, incontri, pubblicazioni;
- e. opera per la tutela della salute quale fondamentale diritto della persona ed interesse della collettività;
- f. svolge, anche in collaborazione e con il sostegno di altri organismi ed istituzioni, pubbliche e private, azione educativa e consultiva nel campo della tutela sociale, della promozione dei diritti del lavoro, nonché attività di orientamento, preparazione e aggiornamento professionale;
- g. assiste i lavoratori e i cittadini, italiani e stranieri, nello sviluppo di rapporti, risoluzione di controversie ed espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private, al fine di conseguire i benefici contemplati dagli ordinamenti amministrativi;
- h. tutela i lavoratori e i cittadini italiani all'estero, nell'ambito della normativa italiana ed internazionale ed in conformità alle disposizioni che regolano l'attività di patrocinio nel campo dell'emigrazione;
- i. realizza ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi che sono dedemandati dalla Associazione promotrice o dalle sue articolazioni, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da altre istituzioni pubbliche e private, anche avvalendosi delle strutture o dell'opera di organismi all'uopo costituiti nell'ambito delle finalità delle A.C.L.I..

Articolo 3

Nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo due, il Patronato ACLI svolge le funzioni e le attività previste dalla Legge 30 marzo 2001, n.152 e successive modificazioni. Il Patronato ACLI svolge inoltre le attività istituzionali dell'Associazione promotrice ad esso demandate ai sensi della predetta legge. L'assistenza del Patronato ACLI nei riguardi dei lavoratori e dei cittadini è gratuita per tutte le pratiche necessarie al conseguimento di prestazioni regolate dal finanziamento pubblico dei Patronati, salve le eccezioni previste dalla legge.

Articolo 4

Il Patronato ACLI rappresenta il lavoratore e il cittadino, italiano o straniero, che gli abbia rilasciato mandato, avanti agli organi amministrativi e conciliativi e assicura, con le modalità previste nel successivo comma, la tutela giurisdizionale per il conseguimento dei diritti e delle prestazioni indicati agli articoli due e tre.

La tutela in sede giurisdizionale viene assicurata nel rispetto delle disposizioni delle Legge 30 marzo 2001 n.152, mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza in giudizio, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali.

Il Patronato ACLI svolge la propria attività nei confronti di chiunque ne faccia richiesta indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'Associazione promotrice.

Articolo 5

Il Patronato ACLI svolge i compiti di cui al presente Statuto attraverso la Sede nazionale e le Sedi regionali e provinciali, costituite localmente dalle strutture regionali e provinciali dell'Associazione promotrice.

Le sedi zionali ed i segretariati sociali sono strutture decentrate delle Sedi provinciali.

L'attività nell'Unione Europea ed all'estero viene svolta mediante organismi costituiti dall'Associazione promotrice nei rispettivi Stati, ovvero mediante organismi promossi direttamente dalla Sede nazionale del Patronato ACLI, nel rispetto della legislazione del paese in cui operano e nell'ambito della normativa prevista dalle convenzioni internazionali. I rapporti tra il Patronato ACLI e detti

organismi sono regolati da apposite convenzioni.

Per il raggiungimento degli scopi statutari il Patronato ACLI collabora all'estero anche con organismi ed istituzioni che svolgono attività di tutela ed assistenza in favore di cittadini italiani all'estero.

Le strutture in Italia, nell'Unione Europea ed all'estero operano secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 6

La Sede nazionale del Patronato ACLI:

- a. promuove, programma e regola le attività del Patronato;
- b. garantisce l'uniformità di indirizzo strategico e ne controlla l'andamento;
- c. stipula accordi e convenzioni nazionali ed estere;
- d. esperisce attività di indirizzo, di consulenza tecnica e di servizio a favore delle strutture del Patronato in Italia, nell'Unione Europea ed all'estero;
- e. svolge ricerche, realizza studi e provvede a pubblicazioni con riferimento ai propri compiti statutari;
- f. rappresenta i lavoratori ed i cittadini, italiani e stranieri, nei rapporti con gli Istituti e le Amministrazioni centrali e assicura, con le modalità di legge, la tutela avanti agli organi giurisdizionali centrali.

Articolo 7

Sono organi della Sede nazionale:

- a. il Comitato Direttivo nazionale;
- b. la Presidenza nazionale;
- c. il Presidente nazionale;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8

Il Comitato Direttivo nazionale è composto:

- a. dai membri della Presidenza nazionale;
- b. da 20 membri nominati dalla Direzione Nazionale delle A.C.L.I., di cui almeno dodici scelti tra i rappresentanti delle Sedi territoriali italiane ed estere.

Fa parte del Comitato Direttivo nazionale a titolo consultivo il Direttore Generale, che assume la funzione di Segretario e ne redige i verbali delle riunioni.

Partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo nazionale i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche nel Comitato Direttivo nazionale sono gratuite.

I componenti del Comitato Direttivo nazionale durano in carica fino alla celebrazione del Congresso Nazionale delle A.C.L.I. e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti. Essi decadono in caso di nuova elezione della Direzione nazionale delle A.C.L.I.

Presiede il Comitato Direttivo nazionale il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente. Le modalità di convocazione, di validità delle sedute e delle deliberazioni sono previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 9

Il Comitato Direttivo nazionale:

- a. approva le modifiche al presente Statuto e ne chiede la ratifica al Consiglio Nazionale delle A.C.L.I.;
- b. approva il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- c. definisce gli obiettivi ed approva i piani e i programmi generali di attività, nel quadro delle linee generali e degli indirizzi dell'Associazione promotrice;
- d. approva il bilancio del Patronato ACLI entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- e. prende atto dei bilanci approvati dalle Sedi regionali e provinciali e ne provvede all'unificazione in sede nazionale;
- f. nomina, su proposta della Presidenza nazionale, il Direttore generale;
- g. indica le linee, i criteri e le modalità per la valorizzazione e gestione delle risorse umane e per la regolamentazione del trattamento economico e normativo del personale del Patronato ACLI e ne ratifica le norme contrattuali collettive;
- h. ratifica le convenzioni con le Confederazioni e le Associazioni che chiedono no di avvalersi dei servizi del Patronato ACLI;
- i. approva la costituzione delle Sedi regionali e provinciali del Patronato ACLI;
- j. può costituire uffici in Italia ed all'estero;
- k. convoca la Consulta dei Presidenti regionali del Patronato A.C.L.I. con finalità di coordinamento, implementazione, integrazione e confronto sulle attività e sui programmi del Patronato;
- l. delibera su ogni altra questione sottoposta dalla Presidenza; m. esegue i provvedimenti richiesti dall'Autorità tutoria.

Articolo 10

La Presidenza nazionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un massimo di tre membri, nominati dalla Direzione nazionale delle A.C.L.I..

Partecipa a titolo consultivo alle riunioni della Presidenza il Direttore Generale, che assume la funzione di Segretario e ne redige i verbali delle riunioni.

La Presidenza nazionale:

- a. elabora il piano annuale di sviluppo ed i programmi di lavoro da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo nazionale;
- b. definisce i provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato Direttivo nazionale;
- c. pone in essere le azioni necessarie per dare attuazione ai programmi di lavoro ed ai provvedimenti adottati;
- d. regola i rapporti con Enti, organismi istituzionali e sociali a configurazione nazionale;
- e. adotta, su proposta del Direttore Generale, i provvedimenti inerenti l'organizzazione e lo sviluppo delle attività della Sede nazionale, compresi quelli relativi a ll'assunzione, al licenziamento ed ad ogni altra deliberazione riguardante la gestione del personale della Sede medesima;
- f. nomina, su proposta del Direttore Generale, i responsabili dei servizi e del le strutture della Sede nazionale;
- g. approva, sentito il Direttore Generale, la proposta di nomina dei Direttori provinciali, dei Direttori regionali e dei responsabili delle Sedi estere;
- h. dispone eventuali controlli in merito alla attività delle sedi territoriali;
- i. coordina gli obiettivi, i piani ed i programmi di attività delle Sedi regionali e provinciali;
- j. nomina i consulenti medico e legale della Sede nazionale;
- k. adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo nazionale, salvo riferirne per la ratifica nella prima riunione.

Le modalità di convocazione, di validità delle sedute e delle deliberazioni sono previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 11

Il Presidente nazionale è il Presidente nazionale delle ACLI ovvero un altro membro della Presidenza nazionale delle ACLI dalla stessa designato. Il Presidente nazionale può delegare proprie funzioni al Vice Presidente.

Il Presidente nazionale:

- a. rappresenta legalmente, anche in giudizio, il Patronato ACLI, per le questioni di interesse nazionale ed internazionale ed in ogni rapporto di competenza della Sede nazionale;
- b. sovrintende allo sviluppo e alla gestione del Patronato;
- c. convoca e presiede la Presidenza e il Comitato Direttivo nazionale, predisponendone gli argomenti all'ordine del giorno;
- d. cura, unitamente al Direttore Generale, la gestione amministrativa e l'attuazione di piani e programmi adottati dalla Presidenza;
- e. sottoscrive le convenzioni di interesse nazionale ed internazionale;
- f. garantisce i rapporti con gli organi nazionali delle A.C.L.I.;
- g. adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti di competenza della Presidenza nazionale, salvo riferirne alla prima riunione per la ratifica.

Articolo 12

Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Direttivo nazionale, su proposta della Presidenza nazionale del Patronato, sentita la Presidenza nazionale delle A.C.L.I..

Il Direttore Generale sovrintende:

- a. alle funzioni ed alle attività del Patronato ACLI ed al suo funzionamento tecnico, amministrativo e gestionale;
- b. all'opera dei Direttori regionali e dei Direttori provinciali, assicurando l'unitarietà e l'omogeneità dell'attività di patrocinio;
- c. al funzionamento dei servizi, all'opera del personale dipendente, anche sotto il profilo disciplinare, e dei consulenti della Sede nazionale.

Cura altresì l'esecuzione delle deliberazioni degli organi nazionali che ineriscono le sue responsabilità, e formula agli organi competenti proposte in materia di programmi di sviluppo e di organizzazione delle attività, assunzione, formazione e promozione del personale, di accordi e convenzioni con Enti ed organismi istituzionali e sociali a configurazione nazionale.

Articolo 13

Il Consiglio Regionale delle A.C.L.I. costituisce, nella regione di sua competenza, la Sede regionale del Patronato ACLI.

La costituzione della Sede regionale deve essere approvata dal Comitato Direttivo nazionale.

La Sede regionale, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo due, coordina la pianificazione e lo sviluppo dei programmi inerenti le attività delle Sedi provinciali, coerentemente con gli obiettivi definiti dagli organi nazionali e promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'attività delle Sedi provinciali.

Assolve inoltre compiti inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale operante nell'ambito della Regione.

La Sede regionale può realizzare collaborazioni e stipulare accordi e convenzioni utili al raggiungimento dei fini statuari con organismi ed istituzioni di livello regionale.

Le Sedi provinciali di Trento e di Bolzano hanno le medesime prerogative della Sede regionale.

Articolo 14

Sono organi della Sede regionale:

- a. il Comitato Direttivo regionale;
- b. la Presidenza regionale;
- c. il Presidente regionale;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 15

Il Comitato Direttivo regionale è composto dai componenti della Presidenza regionale e dai Presidenti o Vice Presidenti delegati provinciali.

Fa parte del Comitato Direttivo regionale a titolo consultivo il Direttore regionale, che assume la funzione di Segretario del Comitato e ne redige i verbali delle riunioni.

Partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo regionale i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche nel Comitato Direttivo regionale sono gratuite.

I membri del Comitato Direttivo regionale durano in carica fino alla celebrazione del Congresso regionale delle A.C.L.I. e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti. Decadono qualora cessino dalla carica per cui sono stati designati.

Presiede il Comitato Direttivo regionale il Presidente, o, in sua assenza, il Vice Presidente.

Le modalità di convocazione, di validità delle sedute e delle deliberazioni sono previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 16

Il Comitato Direttivo regionale:

a. definisce gli obiettivi ed approva i piani ed i programmi regionali di attività, nel quadro delle linee e degli indirizzi dell'Associazione promotrice ed in coerenza con i piani ed i programmi di attività predisposti dalla Sede nazionale;

b. definisce e promuove attività di interesse regionale con riferimento ai compiti previsti dall'articolo due del presente Statuto, anche in ambito socio-assistenziale e sanitario, nonché in tema di immigrazione, lavoro e famiglia;

c. coordina gli obiettivi, i piani ed i programmi di attività delle Sedi provinciali;

d. definisce i piani di aggiornamento e formazione degli operatori delle Sedi territoriali nell'ambito dei programmi generali predisposti dalla Sede nazionale;

e. approva il bilancio della Sede regionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo;

f. nomina, su proposta della Presidenza regionale, il Direttore regionale;

g. approva il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Sede regionale del Patronato ACLI, sulla base delle norme contrattuali collettive nazionali;

h. autorizza le assunzioni di personale dipendente della Sede regionale, su proposta del Direttore regionale, nel quadro delle linee e degli indirizzi della Sede nazionale;

i. nomina, su proposta del Direttore regionale, i consulenti medico e legale della Sede regionale;

j. regola i rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le istituzioni pubbliche e private e con i datori di lavoro in ambito regionale, autorizzando la sottoscrizione di convenzioni ai sensi di legge;

k. delibera su ogni altra questione sottoposta dalla Presidenza.

Articolo 17

La Presidenza regionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un massimo di tre membri, nominati dalla Presidenza regionale delle A.C.L.I..

I membri della Presidenza regionale durano in carica fino alla celebrazione del Congresso Regionale delle A.C.L.I.. e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti. Essi decadono in caso di nuova elezione della Presidenza regionale delle A.C.L.I..

Alle riunioni della Presidenza regionale partecipano, a titolo consultivo, il Direttore regionale, che assume la funzione di Segretario e ne redige i verbali delle riunioni.

La Presidenza regionale:

- a.** elabora il piano annuale di sviluppo ed i programmi di lavoro in ambito regionale, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale;
- b.** predispone il bilancio della Sede regionale ed i provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato Direttivo regionale;
- c.** pone in essere le azioni necessarie per dare attuazione ai programmi di lavoro ed ai provvedimenti adottati;
- d.** adotta i provvedimenti inerenti l'organizzazione e lo sviluppo delle attività della Sede regionale, compresi quelli relativi all'assunzione, al licenziamento e ad ogni altra deliberazione riguardante la gestione del personale dipendente della Sede medesima;
- e.** propone al Comitato Direttivo regionale le linee operative per il coordinamento della pianificazione, delle strategie organizzative e produttive e ne cura l'attuazione;
- f.** Elabora i piani di aggiornamento e di formazione del personale operante in ambito regionale, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo regionale e ne cura l'attuazione;
- g.** propone al Comitato Direttivo regionale la nomina del Direttore regionale, sentita la Presidenza regionale delle A.C.L.I., d'intesa con la Presidenza nazionale del Patronato ACLI;
- h.** adotta, in casi d'urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo regionale, salvo riferirne per la ratifica nella prima riunione.

Le modalità di convocazione, di validità delle sedute e delle deliberazioni sono previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 18

Il Presidente regionale del Patronato è il Presidente regionale delle A.C.L.I. ovvero un altro membro della Presidenza regionale delle A.C.L.I. da questa designato. Il Presidente regionale può delegare proprie funzioni al Vice Presidente.

Il Presidente regionale:

- a.** rappresenta legalmente, anche in giudizio, la Sede regionale e ne sovrintende alla gestione;
- b.** convoca e presiede la Presidenza e il Comitato Direttivo regionale, predisponendone l'ordine del giorno;
- c.** cura, unitamente al Direttore regionale, la gestione amministrativa della Sede;
- d.** sottoscrive le convenzioni nell'ambito della propria competenza territoriale;
- e.** garantisce i rapporti con gli organi regionali delle A.C.L.I.;
- f.** adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza della Presidenza regionale, salvo riferirne per la ratifica nella prima riunione.

Articolo 19

Il Direttore regionale è nominato dal Comitato Direttivo regionale.

Il Direttore regionale:

a. sovrintende alle funzioni ed alle attività del Patronato ACLI a livello regionale, all'opera del personale dipendente e dei consulenti della Sede regionale, assicurandone funzionalità operativa ed unità di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto delle linee e delle direttive definite dal Comitato Direttivo regionale e dalla Sede nazionale;

b. formula agli organi competenti proposte in materia di programmi di sviluppo e di riorganizzazione delle attività della Sede regionale e delle relative responsabilità, di assunzione, formazione e promozione del personale, di accordi e convenzioni con Enti ed organismi istituzionali e sociali a carattere regionale;

c. opera in rapporto con le Sedi provinciali per promuovere le iniziative rivolte a sviluppare le potenzialità tecnico-operative delle Sedi provinciali, alla loro promozione e qualificazione, nonché alla formazione e all'aggiornamento degli operatori;

d. cura e trasmette alla Sede nazionale la rendicontazione ed i dati tecnici dell'attività della Sede regionale;

e. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo regionale e della Presidenza regionale.

Articolo 20

Il Consiglio Provinciale delle A.C.L.I. costituisce, nella provincia di sua competenza, la Sede provinciale del Patronato ACLI.

La costituzione della Sede provinciale deve essere approvata dal Comitato Direttivo nazionale, sentita la Presidenza regionale.

La Sede Provinciale, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo due, svolge le funzioni e le attività di cui all'articolo tre del presente Statuto.

Essa svolge altresì compiti di gestione, pianificazione e di coordinamento delle strutture esistenti nel proprio territorio.

La Sede Provinciale può realizzare collaborazioni e stipulare accordi e convenzioni utili al raggiungimento dei fini statutari con organismi ed istituzioni nell'ambito del territorio di competenza.

La Sede regionale di Aosta ha le medesime prerogative della Sede provinciale.

Articolo 21

Sono organi della Sede provinciale:

a. il Comitato Direttivo provinciale;

b. il Presidente provinciale;

c. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 22

Il Comitato Direttivo provinciale è composto:

a. dal Presidente e dal Vice Presidente;

b. da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati dalla Presidenza provinciale delle A.C.L.I..

Fa parte del Comitato Direttivo provinciale a titolo consultivo il Direttore provinciale, che assume la funzione di Segretario e ne redige i verbali delle riunioni.

Partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo provinciale i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Le cariche nel Comitato Direttivo provinciale sono gratuite.

I membri del Comitato Direttivo provinciale durano in carica fino alla celebrazione del Congresso Provinciale delle A.C.L.I. e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti. Essi decadono in caso di nuova elezione della Presidenza provinciale delle A.C.L.I..

Presiede il Comitato Direttivo provinciale il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.

Le modalità di convocazione, di validità delle sedute e delle deliberazioni sono previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 23

Il Comitato Direttivo provinciale:

a. definisce gli obiettivi ed approva i piani ed i programmi di attività a livello provinciale, nel quadro delle linee e degli indirizzi dell'Associazione promotrice ed in coerenza con i piani e i programmi di attività predisposti dalla Sede nazionale e regionale.

b. approva il bilancio della Sede provinciale entro il 28 febbraio dell'anno successivo;

c. nomina, su proposta del Presidente provinciale del Patronato, il Direttore provinciale;

d. approva il trattamento economico e normativo del personale dipendente dalla Sede provinciale del Patronato ACLI, in applicazione delle norme contrattuali collettive nazionali;

e. autorizza le assunzioni di personale dipendente della Sede provinciale, su proposta del Direttore provinciale, nel quadro delle linee e degli indirizzi della Sede nazionale;

f. nomina, su proposta del Direttore provinciale, i consulenti medico e legale della Sede provinciale;

g. delibera sulle questioni riguardanti il funzionamento della Sede provinciale, delle Sedi zonali e dei Segretariati Sociali nonché in merito alla collaborazione dei consulenti e su ogni altra questione sottoposta dal Presidente;

h. regola i rapporti con la Pubblica Amministrazione, con istituzioni pubbliche e private e con i datori di lavoro in ambito provinciale e locale, autorizzando la sottoscrizione di convenzioni ai sensi di legge;

i. delibera su ogni altra questione sottoposta dal Presidente.

Articolo 24

Il Presidente provinciale del Patronato ACLI è il Presidente provinciale delle A.C.L.I. ovvero un altro membro della Presidenza provinciale delle A.C.L.I. da questa designato. La Presidenza provinciale delle A.C.L.I. può nominare anche il Vice Presidente al quale il Presidente provinciale del Patronato può delegare proprie funzioni.

Il Presidente provinciale:

a. rappresenta legalmente, anche in giudizio, la Sede provinciale e ne sovrintende alla gestione;

b. elabora, unitamente al Direttore provinciale, il piano annuale di sviluppo ed i programmi di lavoro in ambito provinciale da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo provinciale;

c. predispone i provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato Direttivo provinciale;

d. pone in essere le azioni necessarie per dare attuazione ai programmi di lavoro ed ai provvedimenti adottati, unitamente al Direttore provinciale;

e. adotta, su proposta del Direttore provinciale, i provvedimenti inerenti l'organizzazione e lo sviluppo delle attività della Sede provinciale, compresi quelli relativi all'assunzione, al licenziamento e ad ogni altra deliberazione riguardante la gestione del personale dipendente della Sede medesima;

- f. propone al Comitato Direttivo provinciale la nomina del Direttore provinciale, sentita la Presidenza provinciale delle ACLI, la Presidenza regionale del Patronato Acli, d'intesa con la Presidenza nazionale del Patronato ACLI;
- g. convoca e presiede il Comitato Direttivo provinciale, predisponendone l'ordine del giorno;
- h. cura, unitamente al Direttore provinciale, la gestione amministrativa della Sede;
- i. vigila sul funzionamento dei Segretariati Sociali e delle Sedi zonali;
- j. sottoscrive le convenzioni nell'ambito della propria competenza territoriale;
- k. segue, per le sue competenze, l'applicazione dei provvedimenti necessari al regolare svolgimento dei servizi, in coerenza con i piani ed i programmi di attività predisposti dalla Sede regionale e nazionale;
- l. garantisce i rapporti con gli organi provinciali delle A.C.L.I.;
- m. adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo provinciale, salvo riferirne per la ratifica nella prima riunione.

Articolo 25

Il Direttore provinciale è nominato dal Comitato Direttivo provinciale.

Il Direttore provinciale:

- a. sovrintende alle funzioni ed alle attività del Patronato ACLI a livello provinciale, all'opera del personale dipendente, dei Promotori sociali volontari e dei consulenti della Sede provinciale, assicurandone funzionalità operativa ed unità di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto delle linee e delle direttive definite dal Comitato Direttivo provinciale, dalla Sede nazionale e regionale;
- b. è responsabile della gestione tecnica ed organizzativa dell'attività e cura l'aggiornamento del personale;
- c. cura, unitamente al Presidente provinciale, l'attuazione di piani e programmi;
- d. formula agli organi competenti proposte in materia di programmi di sviluppo e di riorganizzazione delle attività in ambito provinciale e delle relative responsabilità; di assunzione, formazione e promozione del personale; di accordi e convenzioni con Enti ed organismi istituzionali e sociali a carattere provinciale;
- e. cura e trasmette alla Sede nazionale la rendicontazione ed i dati tecnici dell'attività della Sede provinciale;
- f. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo provinciale e del Presidente provinciale.

Articolo 26

Il Comitato Direttivo provinciale può istituire Sedi zonali, sentita la Presidenza zonale delle A.C.L.I., qualora costituita.

La Sede zonale ha una propria struttura funzionale e fornisce il necessario supporto tecnico ed organizzativo ai Segretariati sociali.

La Sede zonale svolge in via diretta l'attività di patrocinio nei confronti dei lavoratori; dei cittadini, italiani e stranieri, in conformità alle direttive impartite dal Direttore provinciale.

La Sede zonale è la struttura di coordinamento territoriale dei Segretariati Sociali.

Articolo 27

Alla gestione della Sede zonale sovrintende il Presidente di zona, nominato dalla Presidenza zonale delle A.C.L.I., o, ove non costituita, dalla Presidenza provinciale delle A.C.L.I., d'intesa con il Comitato Direttivo provinciale.

Il Presidente regola le spese della Sede zonale nei limiti delle disponibilità finanziarie, dandone rendicontazione periodica alla Sede provinciale.

Articolo 28

Il Patronato ACLI, a livello locale, è presente attraverso il Segretariato Sociale ed unità organizzative ad esso collegate o assimilate, le quali operano a livello di comune, quartiere, azienda o parrocchia.

Il Segretariato Sociale è la struttura territoriale del Patronato di relazione con i lavoratori e con i cittadini, italiani e stranieri.

Il Segretariato Sociale adempie ai compiti indicati nei precedenti articoli due e tre del presente Statuto, nei limiti della propria competenza funzionale, in conformità alle linee e agli indirizzi degli organi del Patronato. In particolare cura la prima istruzione delle pratiche e svolge altre attività, anche in campo socio-assistenziale, sanitario e con riferimento alla famiglia, al lavoro ed all'immigrazione.

Articolo 29

All'attività del Segretariato Sociale sovrintende il Presidente della struttura territoriale delle A.C.L.I. di riferimento, là dove esistente, ovvero della Sede provinciale del Patronato, che ne regola le spese nei limiti delle disponibilità finanziarie, dandone rendicontazione periodica alla Sede provinciale, e ne disciplina il funzionamento secondo gli indirizzi degli organi del Patronato.

Alle attività del Segretariato sociale è preposto il Promotore sociale, il cui incarico ha carattere fiduciario e di volontariato.

Articolo 30

I Comitati Direttivi regionali e provinciali sono affiancati da un Collegio di Revisori dei Conti, nominato rispettivamente dal Consiglio regionale e provinciale delle A.C.L.I. .

Il Comitato Direttivo nazionale è affiancato da un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Direzione nazionale delle A.C.L.I..

I Revisori dei Conti di cui al comma precedente devono essere iscritti nel registro dei Revisori contabili, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 8, ed esercitano il controllo di loro competenza, intervenendo alle riunioni del Comitato Direttivo nazionale.

Articolo 31

Il Patronato ACLI provvede agli scopi del presente Statuto mediante:

- a.** i contributi delle A.C.L.I. nella misura stabilita dagli organi dell'associazione;
- b.** i contributi stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale o disposti da Enti locali;
- c.** i proventi derivanti da leggi e da convenzioni con la Pubblica amministrazione, con organismi dell'Unione Europea e con istituzioni pubbliche e private;
- d.** i corrispettivi per attività ammesse dalla legge;
- e.** le eredità, donazioni, legati e lasciti;
- f.** le erogazioni liberali;
- g.** le sottoscrizioni volontarie;
- h.** i contributi di enti e associazioni aderenti al Patronato.

Gli introiti dell'Ente non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati nel presente Statuto.

Articolo 32

Le Sedi regionali e provinciali del Patronato ACLI sono strutturalmente autonome le une dalle altre e dalla Sede nazionale, hanno autonomia patrimoniale, economica ed amministrativa, e rispondono direttamente delle rispettive obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziaria deve essere comunque approvato dagli organi competenti dei rispettivi livelli e deve risultare in appositi verbali.

Articolo 33

L'esercizio finanziario del Patronato ACLI si apre l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 34

La Presidenza nazionale può disporre ispezioni e verifiche presso le Sedi territoriali al fine di controllarne il corretto funzionamento ed il rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti per l'esercizio delle loro attività. Nel caso di accertato disservizio la Presidenza nazionale può richiedere al Comitato Direttivo regionale o al Comitato Direttivo provinciale rispettivamente la revoca del Direttore regionale o del Direttore provinciale.

Articolo 35

Il Comitato Direttivo nazionale, sentita la Presidenza regionale del Patronato, ha facoltà di sciogliere il Comitato Direttivo provinciale qualora venga meno alle sue funzioni o assuma deliberazioni o atteggiamenti contrari alle disposizioni legislative e agli indirizzi degli organi del Patronato ACLI e di nominare contestualmente un Commissario che assolva a tutte le funzioni assegnate al Comitato Direttivo provinciale.

Per analoghi motivi, il Comitato Direttivo nazionale ha facoltà di sciogliere il Comitato Direttivo regionale e di nominare contestualmente un Commissario.

La conclusione del commissariamento è deliberata dal Comitato Direttivo nazionale.

Articolo 36

I casi di incompatibilità con la nomina negli organi del Patronato ACLI, a tutti i livelli, nell'ambito istituzionale, sindacale e partitico, sono i medesimi previsti dallo Statuto dell'Associazione promotrice.

La nomina negli Organi del Patronato, a tutti i livelli, è inoltre incompatibile con incarichi, anche professionali, in altri patronati o in associazioni che hanno un proprio Patronato.

I dipendenti del Patronato ed i distaccati dall'Associazione promotrice presso il Patronato non possono far parte con voto deliberativo degli organi del Patronato a qualsiasi livello.

La Presidenza nazionale vigila sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 37

Il Patronato ACLI è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in conformità delle disposizioni di legge.

Esso è tenuto ad esibire agli incaricati del Ministero stesso il libro dei verbali, i bilanci ed i libri contabili ed a fornire tutte le delucidazioni sul funzionamento tecnico e amministrativo dell'Ente.

Articolo 38

Le modifiche al presente Statuto sono soggette all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Gli organi nazionali del Patronato ACLI sono altresì tenuti ad introdurre le variazioni disposte dal Ministero stesso a norma di legge.

Articolo 39

In caso di scioglimento del Patronato ACLI il patrimonio risultante sarà devoluto alle Associazioni Cristiane Lavoratori italiani o ad opere di assistenza o di promozione sociale da esse designate.

In caso di scioglimento delle Sedi regionali o provinciali del Patronato ACLI il patrimonio risultante sarà devoluto alla Sede nazionale del Patronato ACLI.

**NUOVO REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO
DEL PATRONATO ACLI**

**COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
PATRONATO ACLI
24 GIUGNO 2009**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO
DEL PATRONATO ACLI
Approvato dal Comitato Direttivo Nazionale
Il 24 giugno 2009 ore 17.20**

TITOLO I – ATTIVITA' ALL'ESTERO

- Art. 1 - Attività all'estero
- Art. 2 - Le convenzioni
- Art. 3 - Partecipazione agli Organismi locali
- Art. 4 - Uffici all'estero
- Art. 5 - Consulta dei responsabili degli organismi esteri convenzionati

TITOLO II – SEDE NAZIONALE

- Art. 6 - Membri del Comitato Direttivo Nazionale
- Art. 7 - Funzionamento del Comitato Direttivo Nazionale
- Art. 8 - Compiti del Comitato Direttivo Nazionale
- Art. 9 - Costituzione degli Uffici Regionali e Provinciali
- Art. 10 - Uffici Regionali e Provinciali
- Art. 11 - Funzionamento della Presidenza Nazionale
- Art. 12 - Il Direttore Generale

TITOLO III – SEDE REGIONALE

- Art. 13 - Costituzione della Sede Regionale
- Art. 14 - Funzionamento del Comitato Direttivo Regionale
- Art. 15 - Compiti del Comitato Direttivo Regionale
- Art. 16 - Funzionamento della Presidenza Regionale
- Art. 17 - Il Direttore Regionale
- Art. 18 - Consulta Regionale dei Direttori

TITOLO IV – SEDE PROVINCIALE

- Art. 19 - Costituzione della Sede Provinciale
- Art. 20 - Funzionamento del Comitato Direttivo Provinciale
- Art. 21 - Compiti del Comitato Direttivo Provinciale
- Art. 22 - Ratifica nomina del Presidente provinciale
- Art. 23 - Il Direttore Provinciale
- Art. 24 - Compiti del Direttore Provinciale
- Art. 25 - Sede zonale
- Art. 26 - Attività della Sede Zonale
- Art. 27 - Presidente di Zona
- Art. 28 - Segretariato Sociale
- Art. 29 - Responsabile del Segretariato Sociale
- Art. 30 - Promotore Sociale

TITOLO V – PATRIMONIO E TUTELA

- Art. 31 – Patrimonio
- Art. 32 - Funzionamento economico
- Art. 33 - Indagine ispettiva
- Art. 34 - Commissariamento
- Art. 35 - Rinvio allo Statuto

TITOLO I – ATTIVITA' ALL'ESTERO

Art. 1 Attività all'estero

Il Patronato ACLI svolge l'attività nell'Unione europea ed all'estero mediante gli organismi indicati nell'articolo 5 dello Statuto, all'uopo convenzionati, ed aventi le seguenti caratteristiche:

- a) scopi e finalità analoghi a quelli definiti nello Statuto delle ACLI e del Patronato ACLI;
- b) idoneità a svolgere l'attività di patrocinio nel rispetto degli obblighi e dei vincoli previsti dalla legislazione italiana per gli istituti di Patronato e di assistenza sociale;
- c) titolarità della responsabilità tecnica dell'attività di patrocinio in ruoli equivalenti a quelli indicati nello Statuto del Patronato ACLI.

Art. 2 Le convenzioni

Il contenuto delle convenzioni è stabilito dalla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI.

Le convenzioni debbono comunque includere disposizioni che regolino e stabiliscano:

- a) l'oggetto e le modalità di svolgimento dell'attività di patrocinio;
- b) l'adozione e l'uso della denominazione "Patronato ACLI";
- c) il rispetto delle metodologie, delle prescrizioni tecniche ed organizzative del Patronato ACLI;
- d) i requisiti professionali degli operatori addetti all'attività di patrocinio, la regolarità del rapporto di lavoro, nonché le modalità di attribuzione degli incarichi e dell'eventuale revoca;
- e) l'obbligo di adempiere agli oneri retributivi, contributivi e fiscali del personale nel rispetto della legislazione locale;
- f) la titolarità della responsabilità giuridica e tecnica dell'attività esercitata e degli atti posti in essere;
- g) i rapporti economici e contrattuali intercorrenti tra le parti e la scelta della legislazione da applicare per la loro regolamentazione;
- h) il diritto del Patronato ACLI, nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, il rapporto convenzionale, di affidare ad altro soggetto o organismo di sua scelta, la titolarità delle pratiche relative all'attività di patrocinio svolta e la correlata documentazione amministrativa.

Le convenzioni sono approvate dalla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI e ratificate dal Comitato Direttivo Nazionale del Patronato ACLI.

Fino alla data di costituzione degli organismi indicati nel precedente art. 1, il Patronato ACLI può continuare ad operare all'estero mediante le ACLI presenti nei vari Paesi ed aderenti alla Federazione ACLI Internazionali, ovvero mediante accordi in essere con organismi promossi direttamente dall'ente o dalle ACLI italiane o mediante accordi con Associazioni, Enti, Organizzazioni convenzionati con il Patronato ACLI.

Art. 3 Partecipazione agli Organismi locali

1. Il Patronato ACLI può partecipare, direttamente o tramite soggetti o persone fisiche all'uopo nominati, agli organismi locali con i quali è convenzionato.
2. La partecipazione è deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale del Patronato ACLI, su proposta della Presidenza Nazionale del Patronato ACLI.
3. Fino alla data di costituzione degli organismi di cui al comma uno ed alla sottoscrizione delle relative convenzioni, la nomina dei responsabili delle sedi operative all'estero è effettuata dalla

Presidenza Nazionale del Patronato ACLI, anche mediante il conferimento dell'incarico di responsabile di sede per la gestione tecnico-amministrativa dell'attività di patrocinio di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152, designando, nel contempo, il Coordinatore cui è conferito il compito di sovrintendere alle complessive funzioni del Patronato ACLI a livello provinciale, regionale o nazionale.

Art. 4
Uffici all'estero

Il Patronato ACLI può costituire proprie strutture nell'Unione Europea ed all'estero, operanti nel rispetto dell'ordinamento giuridico locale quali Uffici strutturalmente dipendenti dalla Sede Nazionale.

La costituzione di detti Uffici, secondo le norme statutarie, è approvata dal Comitato Direttivo Nazionale del Patronato ACLI, su proposta della Presidenza Nazionale del Patronato ACLI.

Art. 5
Consulte dei responsabili degli organismi esteri convenzionati

Possono essere costituite dalla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI Consulte dei responsabili degli organismi esteri convenzionati.

Esse sono convocate dalla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI che ne determina l'ordine del giorno.

TITOLO II – SEDE NAZIONALE

Art. 6
Membri del Comitato Direttivo Nazionale

La Direzione Nazionale delle ACLI nomina i 20 membri del Comitato Direttivo Nazionale ed indica quelli rappresentativi delle Sedi territoriali italiane ed estere, scegliendoli tra soggetti che ricoprono l'incarico di Presidente o Vice Presidente del Patronato ACLI ad ogni livello e provvede alla loro sostituzione in caso di decadenza dal loro incarico.

Art. 7
Funzionamento del Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale periodicamente sulla base delle esigenze legate alle sue funzioni e comunque almeno tre volte l'anno. Esso è convocato altresì a richiesta di almeno cinque dei suoi membri.

La convocazione del Comitato è fatta con avviso scritto e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione.

Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti con voto deliberativo ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei componenti con voto deliberativo.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quelle relative al bilancio consuntivo, alla nomina del Direttore Generale, alle modifiche allo Statuto ed al Regolamento del Patronato ACLI, alla costituzione o alla revoca della costituzione delle Sedi regionali o provinciali per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti con voto deliberativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La convocazione deve essere inviata con almeno dieci giorni di anticipo.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato.

Art. 8 **Compiti del Comitato Direttivo Nazionale**

Il Comitato Direttivo Nazionale, in attuazione dei compiti statutari, assume iniziative atte a garantire l'integrazione con le attività promosse dalle ACLI e dai loro Servizi e settori, anche al fine di provvedere allo sviluppo ed al sostegno del Patronato, proponendo alla Presidenza Nazionale gli opportuni provvedimenti.

Il Comitato Direttivo Nazionale, nell'ambito dei compiti previsti dallo Statuto:

- a) definisce le condizioni necessarie per la ratifica delle convenzioni con le Confederazioni e le Associazioni che intendono avvalersi dei servizi del Patronato ACLI nel rispetto dell'articolo 5 della L.152/2001;
- b) approva i criteri proposti dalla Presidenza Nazionale per la costituzione delle Sedi regionali e provinciali;
- c) approva, su proposta della Presidenza Nazionale, la costituzione delle Sedi regionali e provinciali che rispettino i criteri di cui al punto precedente e adotta, su proposta della Presidenza Nazionale, il provvedimento di revoca qualora vengano meno le relative condizioni che ne hanno determinato la costituzione;
- d) può istituire, sentite le rispettive Presidenze Regionali del Patronato ACLI, Coordinamenti interregionali per lo svolgimento di funzioni nell'ambito delle attività di competenza delle stesse Sedi regionali;
- e) regola l'attività degli uffici in Italia, nell'Unione Europea ed all'estero del Patronato ACLI, d'intesa con la Presidenza Nazionale.

Art. 9 **Costituzione degli Uffici Regionali e Provinciali**

Il Comitato Direttivo Nazionale può costituire Uffici regionali e provinciali del Patronato ACLI dipendenti dalla Sede Nazionale dove non sono presenti le Sedi regionali e Provinciali costituite ai sensi dello Statuto.

Gli Uffici così costituiti non godono di autonomia patrimoniale, economica ed amministrativa e sono strutturalmente dipendenti dalla Sede Nazionale.

La rappresentanza legale, anche in giudizio, è affidata al Presidente nazionale del Patronato ACLI.

Art. 10 **Uffici Regionali e Provinciali**

Fino alla approvazione della costituzione delle Sedi Regionali e Provinciali, le Sedi non costituite continuano ad operare quali Uffici regionali e provinciali del Patronato ACLI, strutturalmente dipendenti dalla Sede Nazionale, e conservano la denominazione di Sedi Regionali e Provinciali fino al 31 dicembre 2006.

Detti Uffici sono privi di autonomia patrimoniale, economica ed amministrativa, e la relativa rappresentanza legale, anche in giudizio, permane al Presidente nazionale del Patronato ACLI.

Art. 11 **Funzionamento della Presidenza Nazionale**

La Presidenza Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale di norma almeno una volta al mese.

La convocazione della Presidenza è fatta con avviso scritto, indicante l'ora e la data, e si intende, salvo diversa indicazione, convocata presso la Sede Nazionale.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei componenti con voto deliberativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Presidenza. La Presidenza Nazionale sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale i criteri che devono essere soddisfatti per la costituzione delle Sedi regionali e provinciali del Patronato ACLI, nonché la domanda di costituzione delle medesime e ne propone la revoca al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la loro costituzione.

Art. 12 Il Direttore Generale

Il Direttore generale è scelto tra persone che abbiano comprovata sensibilità sociale, capacità manageriale e le competenze professionali adeguate alle funzioni da svolgere.

La nomina è subordinata ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

L'incarico di Direttore generale dura quattro anni; è rinnovabile e può essere revocato in caso di comprovati motivi da parte del Comitato Direttivo Nazionale del Patronato, sentita la Presidenza Nazionale delle ACLI.

L'incarico scade comunque in occasione del rinnovo degli Organi dell'Ente.

Il Direttore generale ha diritto di accedere e visionare i documenti relativi all'attività istituzionale, amministrativa e contabile di tutte le Sedi regionali e provinciali.

TITOLO III – SEDE REGIONALE

Art. 13 Costituzione della Sede Regionale

Il Consiglio Regionale delle ACLI costituisce la Sede Regionale del Patronato ACLI approvando la proposta di delibera che contiene il piano programmatico ed economico elaborato secondo i criteri approvati dal Comitato Direttivo Nazionale.

La delibera è inviata alla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI che la sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale.

In assenza di costituzione ed approvazione della Sede Regionale secondo le norme del presente articolo, la Sede continua ad operare quale Ufficio regionale del Patronato ACLI, strutturalmente dipendente dalla Sede Nazionale.

Art. 14 Funzionamento del Comitato Direttivo Regionale

Il Comitato Direttivo Regionale è convocato dal Presidente Regionale periodicamente sulla base delle esigenze legate alle sue funzioni e comunque almeno tre volte l'anno. Esso è convocato altresì a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione del Comitato è fatta con avviso scritto e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione.

Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti con voto deliberativo ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei componenti con voto deliberativo.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quelle relative al bilancio consuntivo ed alla nomina del Direttore Regionale, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti con voto deliberativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La convocazione deve essere inviata con almeno sette giorni di anticipo.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato e deve essere inviato, entro 15 giorni dalla data della riunione, alla Sede Nazionale.

Art. 15 **Compiti del Comitato Direttivo Regionale**

Il Comitato Direttivo Regionale, in attuazione dei compiti statutari, assume iniziative atte a garantire l'integrazione con le attività promosse dalle ACLI e dai loro Servizi e settori, anche al fine di provvedere allo sviluppo ed al sostegno del Patronato, proponendo alla Presidenza regionale gli opportuni provvedimenti.

Il Comitato Direttivo Regionale:

- a) delibera, sentite le Presidenze provinciali, in merito alla stipulazione di convenzioni, accordi o progetti di ambito regionale che comportino oneri di servizio per le singole Sedi provinciali, dandone attuazione.
- b) dispone i provvedimenti affinché le attività delle singole Sedi provinciali si svolgano in un quadro di reciproco coordinamento ed utilità;
- c) elabora proposte finalizzate al controllo del raggiungimento degli obiettivi istituzionali delle Sedi provinciali, nel quadro della pianificazione nazionale ed assume iniziative che assicurino il raggiungimento degli obiettivi;
- d) elabora progetti e assume ogni iniziativa volta al assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale operante nell'ambito della Regione secondo le linee della Sede Nazionale.

Art. 16 **Funzionamento della Presidenza Regionale**

La Presidenza regionale è convocata dal Presidente Regionale di norma almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione della Presidenza è fatta con avviso scritto e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione. La convocazione deve essere notificata con almeno tre giorni di anticipo.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei componenti con voto deliberativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Presidenza.

Per gli Uffici Regionali strutturalmente dipendenti dalla Sede Nazionale, la nomina del Presidente e del Vice presidente è sottoposta a ratifica da parte della Presidenza Nazionale del Patronato ACLI.

Art. 17 **Il Direttore Regionale**

1. Il Direttore regionale è scelto tra persone che:

- a) abbiano comprovata sensibilità sociale e siano in possesso di competenze professionali adeguate alle funzioni da svolgere;
- b) abbiano conoscenza delle politiche sociali e dei servizi socio-assistenziali dell'ente Regione;
- c) abbiano partecipato con profitto ai percorsi formativi per incarichi direttivi promossi dalla Sede Nazionale.

2. La nomina è subordinata ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

3. L'incarico di Direttore regionale può essere revocato in caso di comprovati motivi da parte del Comitato Direttivo Regionale del Patronato, sentita la Presidenza regionale delle ACLI, d'intesa con la Presidenza Nazionale del Patronato.

4. Il Direttore regionale ha contratto di rapporto di lavoro subordinato con la Sede Nazionale del Patronato ACLI.

5. Per gli Uffici Regionali strutturalmente dipendenti dalla Sede Nazionale, la nomina del Direttore regionale è effettuata dalla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI, sentita la Presidenza Regionale. L'incarico di Direttore Regionale può essere conferito anche in relazione a più Uffici Regionali.

6 In assenza di nomina del Direttore Regionale, ovvero in presenza di esigenze organizzative e produttive, o comunque in ragione di adeguamenti organizzativi conseguenti a modifiche normative, la Presidenza Nazionale del Patronato ACLI può incaricare un responsabile di sede alla gestione tecnico-amministrativa dell'attività di patrocinio di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152, designando, nel contempo, il Direttore Regionale cui è conferito il compito di sovrintendere alle complessive funzioni del Patronato ACLI a livello regionale o interregionale."

Art. 18 **Consulta Regionale dei Direttori**

La Consulta regionale dei direttori è composta dal Direttore regionale, che la presiede, e dai Direttori provinciali.

La Consulta:

- a) svolge funzioni di coordinamento tecnico e di consultazione in ordine al funzionamento tecnico-operativo delle sedi sul territorio regionale, anche per garantire l'applicazione uniforme delle direttive degli organi nazionali e regionali;
- b) esamina l'andamento dell'attività in ambito regionale, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, predisponendo eventuali iniziative al riguardo;
- c) valuta l'andamento delle Sedi provinciali per quanto attiene l'attività delle stesse, ponendo particolare attenzione alle questioni attinenti l'attività istituzionale finalizzata ad incrementare l'attività di patrocinio anche con riferimento a nuovi obiettivi di tutela;
- d) analizza, propone e verifica le azioni formative alla luce delle esigenze del personale operante in ambito regionale.

La Consulta regionale è convocata dal Direttore regionale, che ne determina l'ordine del giorno, almeno ogni quattro mesi e prima di ogni pianificazione.

Alle riunioni della Consulta è invitato il Presidente regionale del Patronato.

TITOLO IV – SEDE PROVINCIALE

Art. 19

Costituzione della Sede Provinciale

Il Consiglio Provinciale delle ACLI costituisce la Sede Provinciale del Patronato ACLI approvando la proposta di delibera che contiene il piano programmatico ed economico elaborato secondo i criteri approvati dal Comitato Direttivo Nazionale del Patronato ACLI.

La delibera è inviata alla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI che, sentita la Presidenza regionale, la sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale.

In assenza di costituzione ed approvazione della Sede provinciale secondo le norme del presente articolo, la Sede continua ad operare quale Ufficio provinciale del Patronato ACLI, strutturalmente dipendente dalla Sede Nazionale.

Art. 20

Funzionamento del Comitato Direttivo Provinciale

Il Comitato Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale periodicamente sulla base delle esigenze legate alle sue funzioni e comunque almeno una volta al mese. Esso è convocato altresì a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione del Comitato è fatta con avviso scritto e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione.

Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti con voto deliberativo ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei componenti con voto deliberativo.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quelle relative al bilancio consuntivo ed alla nomina del Direttore Provinciale, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti con voto deliberativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La convocazione deve essere inviata con almeno tre giorni di anticipo.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato, e deve essere inviato, entro 15 giorni dalla data della riunione, alle sedi regionale e nazionale.

Art. 21

Compiti del Comitato Direttivo Provinciale

Il Comitato Direttivo Provinciale, in attuazione dei compiti statutari, assume iniziative atte a garantire l'integrazione con le attività promosse dalle ACLI e dai loro Servizi e settori, anche al fine di provvedere allo sviluppo ed al sostegno del Patronato, proponendo alla Presidenza provinciale delle ACLI gli opportuni provvedimenti.

Il Comitato Direttivo Provinciale:

- a) delibera in merito alla costituzione di Segretariati sociali.
- b) Elabora e propone piani di sviluppo delle Sedi territoriali coerenti con gli indirizzi della pianificazione regionale e centrale.

Art. 22
Ratifica nomina del Presidente provinciale

Per gli Uffici Provinciali strutturalmente dipendenti dalla Sede Nazionale, la nomina del Presidente e del Vice presidente è sottoposta a ratifica da parte della Presidenza Nazionale del Patronato ACLI.

Art. 23
Il Direttore Provinciale

1. Il Direttore provinciale è scelto tra persone che:
 - a) devono avere comprovata sensibilità sociale e competenze professionali adeguate alle funzioni da svolgere;
 - b) devono avere conoscenza delle politiche sociali e dei servizi socio-assistenziali a livello provinciale;
 - c) abbiano partecipato con profitto ai percorsi formativi per incarichi direttivi promossi dalla Sede Nazionale;
2. La nomina è subordinata ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi.
3. L'incarico di Direttore provinciale può essere revocato in caso di comprovati motivi da parte del Comitato Direttivo Provinciale del Patronato, sentita la Presidenza provinciale delle ACLI e la Presidenza Regionale del Patronato, d'intesa con la Presidenza Nazionale del Patronato.
4. Il Direttore provinciale ha contratto di rapporto di lavoro subordinato con la Sede Nazionale del Patronato ACLI.
5. In assenza di costituzione ed approvazione della Sede Provinciale secondo le norme dello Statuto, la nomina del Direttore Provinciale è effettuata dalla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI, sentito il Comitato Direttivo Provinciale e la Presidenza regionale dell'Ente. L'incarico di Direttore Provinciale può essere conferito anche in relazione a più Uffici Provinciali.
6. In assenza di nomina del Direttore Provinciale, ovvero in presenza di esigenze organizzative e produttive, o comunque in ragione di adeguamenti organizzativi conseguenti a modifiche normative, la Presidenza Nazionale del Patronato ACLI può incaricare un responsabile di sede alla gestione tecnico-amministrativa dell'attività di patrocinio di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152, designando, nel contempo, il Direttore Provinciale cui è conferito il compito di sovrintendere alle complessive funzioni del Patronato ACLI a livello provinciale o interprovinciale.

Art. 24
Compiti del Direttore Provinciale

Il Direttore provinciale, nell'ambito dei compiti previsti dallo Statuto:

- a) è responsabile del funzionamento dei servizi della Sede provinciale, nonché dell'attività dei Segretariati sociali e delle Sedi zonali;
- b) assegna gli operatori alle rispettive Sedi zonali nel quadro della programmazione effettuata dal Comitato direttivo provinciale;
- c) propone al Presidente Provinciale la nomina del promotore sociale e la sua eventuale revoca per gravi e comprovati motivi;
- d) autorizza i promotori sociali a svolgere l'attività di patrocinio, l'accesso agli istituti previdenziali ed alla documentazione di sede nei limiti di cui alla L.152/2001 e può provvedere alla sospensione dell'autorizzazione in attesa dei provvedimenti di revoca;
- e) cura la gestione amministrativa della Sede provinciale assieme al Presidente provinciale;
- f) cura la contabilità economica della Sede provinciale e gli adempimenti ad essa correlati.

Art. 25 Sede zonale

La Presidenza zonale delle ACLI si intende costituita qualora l'ambito territoriale della zona ACLI coincida con quella di competenza della Sede zonale del Patronato ACLI.

La sede zonale del Patronato ACLI opera mediante una struttura funzionale adeguata a garantire i necessari servizi.

I servizi della sede zonale sono curati da un operatore assegnato dal Direttore provinciale, al quale risponde del suo operato.

Per favorire lo sviluppo dell'attività delle Sedi zionali per un periodo non superiore a quattro anni dalla costituzione della Sede zonale del Patronato ACLI, alla gestione della stessa sovrintende il Comitato Direttivo Provinciale del Patronato ACLI.

Art. 26 Attività della Sede Zonale

La Sede zonale, per svolgere le proprie funzioni:

- a) opera, con riferimento alle attività istituzionali, secondo le disposizioni del Direttore provinciale;
- b) svolge la propria attività in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni degli organi provinciali del Patronato ed in collaborazione con gli organi locali delle ACLI;
- c) si collega e collabora con le strutture di base delle ACLI e dei loro Servizi per promuovere le iniziative utili al sostegno dell'attività di patrocinio e di assistenza;
- d) propone al Comitato Direttivo Provinciale forme di collaborazione, anche in convenzione, con istituzioni locali ed organismi, anche a carattere associativo, con finalità di solidarietà sociale;
- e) opera nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e il suo rendiconto mensile deve essere inviato alla sede provinciale del Patronato.

Art. 27 Presidente di Zona

Il Presidente di zona, oltre i compiti previsti nello statuto:

- a) segue l'attuazione dei programmi di attività della Sede;
- b) verifica, unitamente all'operatore di zona, l'attività dei Segretariati sociali della zona;
- c) coordina la programmazione delle iniziative di sostegno all'attività di patronato da parte delle strutture di base delle ACLI;
- d) formula proposte alla Sede provinciale in merito alle iniziative per lo sviluppo dei Servizi e la formazione di nuovi Promotori sociali;
- e) esprime pareri ed indicazioni al Direttore provinciale per la proposta di nomina dei Promotori sociali.

Art. 28 Segretariato Sociale

Il Segretariato sociale:

- a) è costituito dal Comitato direttivo provinciale del Patronato ACLI su proposta del Direttore provinciale;
- b) svolge le sue funzioni in collegamento con altri servizi e strutture promossi dalle ACLI sul territorio;

- c) può proporre di realizzare forme di collaborazione, anche in convenzione, con organismi anche a carattere associativo, che operano con finalità di solidarietà sociale coordinandosi con gli organi provinciali.

Art. 29 Responsabile del Segretariato Sociale

Sovrintende al Segretariato sociale il Presidente della struttura di base delle ACLI, ove esistente, ovvero il Presidente provinciale delle ACLI o persona da Esso delegata, il quale:

- a) collabora con le strutture di base delle ACLI nella promozione di iniziative utili al sostegno del Segretariato sociale;
- b) definisce, d'intesa con il Presidente provinciale, collaborazioni con le Istituzioni e con organismi sociali, per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del Segretariato;
- c) regola le spese del Segretariato sociale dandone rendiconto mensile alla Sede provinciale.

Art. 30 Promotore Sociale

Il Promotore sociale è nominato dal Presidente Provinciale del Patronato ACLI su proposta del Direttore provinciale.

Il Promotore sociale svolge il proprio incarico con carattere fiduciario e di volontariato, nel rispetto delle norme di legge ed in coerenza con gli scopi e gli indirizzi contenuti nello Statuto del Patronato ACLI e delle ACLI.

Il Promotore sociale si attiene alle disposizioni impartite dal Direttore provinciale ed opera nel territorio assegnatogli. Esso coordina la propria attività con le indicazioni degli organi provinciali e zionali delle ACLI.

I promotori sociali possono costituirsi in associazione di volontariato aderente alle ACLI, secondo le normative nazionali e locali.

Il nominativo del Promotore sociale viene inserito negli appositi Albi dei Promotori sociali.

TITOLO V – PATRIMONIO E TUTELA

Art. 31 Patrimonio

Il patrimonio del Patronato ACLI è costituito:

- a) dai beni immobili di proprietà della Sede Nazionale, delle Sedi regionali e provinciali;
- b) dai beni mobili di proprietà dalla Sede Nazionale, delle Sedi regionali e provinciali;
- c) dalle quote di partecipazione societaria detenute dalla Sede Nazionale e dalle Sedi regionali e provinciali;

Il patrimonio del Patronato ACLI deve essere utilizzato secondo gli scopi statutari.

I beni immobili e le quote di partecipazione societaria detenute dalle Sedi regionali e provinciali non possono essere trasferiti ovvero ceduti a qualsiasi titolo senza la preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo Nazionale.

La Sede Nazionale del Patronato ACLI ha il diritto di prelazione in caso di alienazione di immobili di proprietà delle Sedi locali. L'esercizio del diritto di prelazione è deliberato dalla Presidenza Nazionale.

Gli atti di acquisto di immobili da parte delle Sedi regionali e provinciali devono contenere espressamente la predetta clausola di prelazione in favore della Sede Nazionale. Copia degli atti di acquisto deve essere rimessa alla Sede Nazionale entro dieci giorni dallo stipulazione.

I beni patrimoniali di proprietà o di pertinenza delle Sedi del Patronato ACLI debbono essere inventariati secondo le regole previste dalla Sede Nazionale.

La contabilità ed i bilanci delle Sedi regionali e provinciali devono attenersi alle regole impartite dalla Sede Nazionale.

Art. 32 Funzionamento economico

Il funzionamento economico delle singole Sedi del Patronato ACLI è assicurato attraverso conti correnti bancari o postali la cui apertura deve essere notificata alla Sede Nazionale.

Autorizzati ad operare su detti conti sono, con firma congiunta, il Presidente regionale ovvero provinciale, o il loro delegato a norma dello Statuto, ed il Direttore della rispettiva sede.

Per gli Uffici Regionali o Provinciali strutturalmente dipendenti dalla Sede Nazionale, l'autorizzazione ad operare su detti conti è concessa dalla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI.

Art. 33 Indagine ispettiva

La Presidenza Nazionale dispone l'indagine ispettiva nei casi previsti dallo statuto.

Il provvedimento è comunicato dalla Presidenza Nazionale per iscritto e contiene i motivi che lo hanno determinato, le modalità con le quali è effettuata l'ispezione, fra cui l'accesso ai conti correnti, ed il nominativo del soggetto incaricato.

La Presidenza Nazionale può sospendere, nelle more dell'ispezione, l'autorizzazione ovvero la facoltà ad operare sui conti correnti da parte dei soggetti legittimati.

La Presidenza Nazionale, in base ai risultati acquisiti, provvede, a norma dello Statuto, adottando i provvedimenti più opportuni o chiedendo alla Presidenza Nazionale delle ACLI di adottare i provvedimenti del caso.

Art. 34 Commissariamento

Nel caso di commissariamento previsto dallo Statuto del Patronato ACLI il Comitato Direttivo Nazionale provvede a comunicare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento ed i motivi che lo hanno determinato a tutti i componenti del Comitato direttivo disciolto.

Il Commissario assume i poteri al momento della nomina e provvede a tutte le deliberazioni di competenza dell'organo disciolto.

I componenti del Comitato Direttivo disciolto possono chiedere di essere ascoltati o produrre note difensive al Collegio dei Probiviri delle ACLI Nazionali, in qualità di organo dell'Associazione promotrice, entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri delle ACLI Nazionali, valutate le ragioni addotte e sentiti, nel caso di loro richiesta, i componenti del Comitato Direttivo Nazionale e di quello disciolto, conferma o revoca il provvedimento di commissariamento entro quaranta giorni.

La Presidenza Nazionale può conferire al Commissario i poteri ispettivi previsti dall'articolo precedente.